Codice DB1118

D.D. 19 marzo 2013, n. 188

D.G.R. n. 38-4016 del 11 giugno 2012. Approvazione delle modalita' di gestione della richiesta di idoneita', o della sua variazione, delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine per la vendemmia 2013.

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante l' organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento Unico OCM) abrogando, contestualmente, il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, di seguito OCM vino; tale percorso normativo, pertanto, ha incorporato le disposizioni relative al comparto vitivinicolo già contenute nel Reg. (CE) n. 479/2008.

Visto il Reg. (CE) 1234/2007 che, alla sezione IV bis, articolo 85 septies, stabilisce il regime transitorio dei diritti di impianto, reiterando al 31 dicembre 2015 il divieto di nuovi impianti e, conseguentemente, il regime autorizzatorio per i diritti di nuovo impianto e di reimpianto, nonché l'istituzione di una riserva nazionale e regionale dei diritti di impianto.

Visto l'art. 185 bis del suddetto regolamento che prevede l'obbligo di tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'OCM Vino, in ordine, tra l'altro, al potenziale produttivo.

Visto il Regolamento (CE) n. 436 della Commissione del 26 maggio 2009, recante "Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri del settore vitivinicolo", che al Titolo I stabilisce le informazioni che lo schedario deve contenere relativamente alle superfici vitate e al loro conduttore.

Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.88", in particolare all'articolo 12, in cui si stabilisce che lo schedario viticolo è gestito dalle Regioni sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale e che individua nello stesso schedario lo strumento di gestione delle superfici vitate idonee a produrre vini a denominazioni di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita (di seguito DO).

Visto l'art. 28 della LR n. 14/2006, con cui è stata istituita l'Anagrafe agricola del Piemonte di seguito Anagrafe.

Considerato che l'Anagrafe agricola ed il fascicolo aziendale sono strumenti indispensabili per una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi attivati, nonché probanti per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura.

Considerato che lo schedario viticolo regionale, comprendente l'insieme delle superfici vitate iscritte con l'idoneità a produrre vini a denominazione di origine, le altre superfici vitate, nonché i diritti aziendali di reimpianto, è parte integrante dell' Anagrafe agricola del Piemonte.

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito DM) 16 dicembre 2010, applicativo del D.lgs. n. 61/2010, che stabilisce a livello nazionale le disposizioni applicative relative alla gestione del potenziale viticolo, al fine di aggiornare lo schedario viticolo, nonché le disposizioni per l'iscrizione nello stesso dei vigneti a DO, fissando in particolare che siano le Regioni a definire le procedure amministrative e le relative procedure informatiche in accordo con AGEA coordinamento.

Vista la DGR n. 30-4016 del 11 giugno 2012, che ha approvato le disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale a partire dalla campagna 2012/2013.

Tenuto conto della normativa regionale vigente che in attuazione del D.lgs. 61/2010 disciplina l'iscrizione allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione di determinate DO.

Considerato che in particolare al punto 17 di tali Disposizioni si stabilisce la necessità da parte del conduttore di richiedere l'idoneità della superficie vitata iscritta a schedario per la produzione e conseguente rivendicazione di vini a DO e si prevede la verifica di tale idoneità da parte della pubblica amministrazione.

Si ritiene opportuno definire le modalità di gestione della richiesta di idoneità, o della sua variazione, delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine per la vendemmia 2013. Tali modalità sono allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., visto gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

determina

di approvare le modalità di gestione della richiesta di idoneità, o della sua variazione, delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sulla base della deliberazione n. 30-4016 del 11 giugno 2012 che ha approvato le disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale a partire dalla campagna 2012/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente Gualtiero Freiburger

Allegato

Gestione della richiesta di idoneità, o della sua variazione, delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine (DO)

L'idoneità tecnico-produttiva riconosciuta per una denominazione primaria ai fini della rivendicazione delle produzioni è valida per tutte le denominazioni d'origine di pari o inferiore livello che sono compatibili con quella superficie vitata in termini di area di produzione, vitigno o vitigni coltivati, caratteristiche agronomiche e produttive.

L'idoneità tecnico-produttiva riconosciuta per una denominazione di ricaduta non è valida per tutte le denominazioni primarie che sono compatibili con quella superficie vitata.

La richiesta di idoneità riguarda uno dei seguenti casi:

- a) superfici vitate già esistenti e iscritte allo schedario senza una idoneità a produrre una denominazione di origine, quindi esclusivamente destinate alla produzione di "vino";
- b) variazione di idoneità da una DO ad un'altra DO;
- c) superfici oggetto di reimpianto .

Nel caso c) la dichiarazione è quella prevista per il reimpianto con diritto inserito nel registro e segue quanto previsto con DD n. 754 del 8.8.2012.

Il conduttore che intende iscrivere allo schedario una superficie idonea alla rivendicazione di una determinata DO (lettera a) o variarne l'idoneità (lettera b) presenta una dichiarazione alla Provincia competente per territorio la quale deve contenere le seguenti informazioni:

- estremi catastali;
- dimensione della superficie interessata,
- idoneità richiesta.

La dichiarazione deve essere predisposta e presentata, utilizzando la procedura informatizzata di compilazione predisposta dalla Regione Piemonte su "estirpo-impianto vigneto" nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP) accessibile attraverso la sezione Sistema Piemonte al seguente indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/cgi-bin/servizi indice/servizi indice.cgi

La procedura di compilazione e di presentazione prevede tre fasi analogamente a quanto previsto per tutte le pratiche di gestione del potenziale previste da DD n. 754 del 8.8.2012:

- "bozza": la dichiarazione viene compilata presso un C.A.A. o dallo stesso conduttore utilizzando le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte; completata, da parte dell'utente abilitato, la fase di compilazione della dichiarazione si effettua la stampa definitiva:
- "stampata": la dichiarazione stampata, completa di numero di pratica e data di trasmissione, deve essere sottoscritta da parte del richiedente, trasmessa telematicamente, e archiviata dal CAA nel suo fascicolo;
- "trasmessa": con la dichiarazione trasmessa si completa la procedura di presentazione.

Solo se la dichiarazione risulta essere nella fase "trasmessa" si considera effettivamente presentata.

I conduttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA devono inviare all'Amministrazione provinciale competente, successivamente alla trasmissione telematica, la stampa definitiva, debitamente firmata e completa degli allegati richiesti.

In conformità al parere prot. n. 901-14392, rilasciato in data 13 marzo 2013 dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla necessità di applicare l'imposta di bollo alla dichiarazione del produttore, si precisa che <u>la dichiarazione di variazione di idoneità è esente dall'imposizione di bollo.</u>

La dichiarazione può essere presentata per ogni singola unità vitata, ma può riguardare anche più unità vitate.

Tale dichiarazione, una volta trasmessa e presa in carico su SIAP dalla pubblica amministrazione, aggiorna automaticamente lo schedario viticolo assegnando l'idoneità provvisoria alla superficie vitata. A seguito delle verifiche effettuate dalle Amministrazioni provinciali, e in caso di esito positivo, l'idoneità verrà confermata in modo definitivo . In fase di dichiarazione unica di vendemmia, produzione e rivendicazione, sarà possibile rivendicare le produzioni ottenute da superfici vitate con idoneità ancora in fase provvisoria.

Nel caso in cui la dichiarazione trasmessa per via telematica risulti errata, il CAA o il richiedente possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione provinciale competente per ottenerne l'annullamento prima della presa in carico, consentendo una successiva trasmissione della dichiarazione corretta o il respingimento in caso in cui sia già stata presa in carico.

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno. Come data di presentazione fa fede la data di trasmissione telematica sul portale SIAP.

Tale termine è riferito anche alla richiesta di variazione determinata dall'esito dell'attività ispettiva effettuata dalle strutture di controllo per le denominazioni di origine ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DM 14.6.2012 .

L'Amministrazione provinciale competente, in caso di esisto positivo della successiva fase di verifica delle caratteristiche agronomico-ambientali delle superfici vitate interessate, renderà "definitiva" la variazione d'idoneità. Tale verifica viene completata entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello della dichiarazione.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, i dati delle superfici vitate oggetto di dichiarazione di variazione d'idoneità siano modificati da parte dell'Amministrazione provinciale competente, questi aggiorneranno definitivamente lo schedario viticolo. Quindi, per consentire la rivendicazione di tale superficie, sarà necessario che il CAA effettui una nuova validazione del fascicolo aziendale.